AVV. ANDREA DALPONTE
38066 - RIVA DEL GARDA (TN)
VIALE A. LUTTI N. 10
TEL. 0464-556155 - FAX 560414
segreteria@studiolegaledalponte.it

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DI BOLZANO

RICORSO

per la dott.ssa **CAMILLA DE NARDIS**, omissis

rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Andrea Dalponte del Foro di Rovereto (C.F. omissis - fax 0464/560414 - PEC: segreteria@pec.studiolegaledalponte.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda (Trento), viale A. Lutti n. 10,

-ricorrente-

contro

la **PROVINCIA DI BOLZANO**, C.F. 00390090215, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, con sede in 39100 - Bolzano, via Silvius Magnago n. 1,

-amministrazione resistente-

per l'annullamento, previe misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. e con richiesta di misure cautelari monocratiche *ex* art. 56 c.p.a.

-del provvedimento, ancorché non formalmente comunicato, con cui l'Ufficio diritto allo studio universitario della P.A.B. ha ritenuto la ricorrente decaduta, cancellata o esclusa dall'assegnazione del posto alloggio universitario per l'a.a. 2026/2027 presso lo studentato indicato nella comunicazione del 22 luglio 2026;

-di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi eventuali atti di cancellazione dalla graduatoria, scorrimento, riassegnazione del posto a terzi e mancata considerazione del versamento della cauzione eseguito in data 6 agosto 2026;

-nonché dell'eventuale rigetto espresso o tacito dell'istanza di riesame in autotutela, rimessione in termini e diffida del 7 agosto 2026.

§ § §

FATTO

1. La dott.ssa Camilla De Nardis è stata ammessa, per l'anno accademico 2026/2027, al corso magistrale di economia presso l'Università di Bolzano ed ha già versato le relative tasse universitarie (**doc. n. 1**).

2. In data 24 giugno 2026 alla ricorrente veniva comunicata l'apertura del procedimento relativo alla domanda di nuova ammissione per l'assegnazione di un posto alloggio universitario per l'anno accademico 2026/2027 (**doc. n. 2**).

3. La pagina della procedura 2026/2027 rinviava al file "guidelines", nel quale, con riferimento alle nuove ammissioni, era indicato che esse sarebbero state comunicate "presumibilmente a partire da inizio agosto 2025" (**doc. n. 3**). Allo stesso modo, tale dicitura era presente nel sito civiz.bz.it, https://mycivis.civis.bz.it › it ›Services› ServiceDetail, Alloggi universitari per studenti e studentesse in Alto Adige (**doc. n. 4**).

4. Nel corso del successivo mese di luglio la ricorrente contattava telefonicamente l'Ufficio diritto allo studio universitario per avere notizie sul procedimento e le veniva riferito di attendere i tempi indicati nelle linee guida.

5. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, nei primi giorni di agosto, la ricorrente, trovandosi all'estero, sollecitava chiarimenti tramite la madre (v. screenshot delle telefonate - **doc. n. 5**). Solo a seguito di invio di richiesta scritta di informazioni, con e-mail del 6 agosto 2026, l'Ufficio diritto allo studio universitario comunicava che "le prime assegnazioni dei posti alloggio sono state comunicate via e-mail in data 04.08.2026", che "i restanti posti verranno assegnati e comunicati presumibilmente a partire dalla fine della prossima settimana" e che "la graduatoria definitiva sarà pubblicata alla fine di agosto" (**doc. n. 6**).

6. In esito a successive interlocuzioni telefoniche, l'Ufficio diritto allo studio universitario invitava a controllare le e-mail del 22 luglio 2026. A quel punto la ricorrente rinveniva nella cartella spam/posta indesiderata una comunicazione del 22 luglio 2026 con cui le veniva assegnato un posto alloggio per l'anno accademico 2026/2027, subordinando il perfezionamento dell'assegnazione al versamento della cauzione entro il 30 luglio 2026 (**doc. n. 7**).

7. La comunicazione del 22 luglio 2026 non era mai giunta all'effettiva conoscenza della ricorrente, essendo stata automaticamente classificata dal sistema di posta elettronica nella cartella spam.

8. Appresa l'esistenza di tale comunicazione, la ricorrente provvedeva immediatamente al versamento della cauzione di € 720,00, con valuta 6 agosto 2026 (**doc. n. 8**).

9. Per le vie brevi l'Ufficio rappresentava nondimeno di essere ormai intervenuta la decadenza dall'assegnazione.

10. Con istanza del 7 agosto 2026 (**doc. n. 9**), la ricorrente chiedeva formalmente il riesame della propria posizione, la rimessione in termini, la conferma dell'assegnazione e l'astensione da atti di assegnazione del posto a terzi.

11. La dott.ssa Camilla De Nardis, ritenendo la decadenza/cancellazione/esclusione dall'assegnazione dell'alloggio, comunicata, per il momento, solo verbalmente, affetta da plurimi profili di illegittimità, e pertanto meritevole di annullamento, la impugna per le seguenti ragioni in

DIRITTO

A) Premessa di natura processuale

Giova premettere che, allo stato, non è stato possibile individuare alcun controinteressato. A seguito del deposito della documentazione da parte dell'amministrazione, ove dovessero rinvenirsi uno o più

controinteressati, verrà richiesta l'integrazione del contraddittorio nei suoi/loro confronti.

B) Nel merito

I. <u>Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990; violazione dei principi di legalità, tipicità, trasparenza e forma dell'azione amministrativa; eccesso di potere per informalità e atipicità dell'azione amministrativa</u>

È documentalmente comprovato che l'amministrazione ha comunicato in data 22 luglio 2026 l'assegnazione del posto alloggio presso lo Studentato Peter Rigler, subordinando il perfezionamento dell'assegnazione al versamento della cauzione entro il 30 luglio 2026. Per contro, non risulta comunicato alcun successivo provvedimento espresso di decadenza, revoca, esclusione o cancellazione dalla graduatoria, essendovi soltanto la successiva e-mail del 6 agosto 2026 dal contenuto ambiguo e interlocutorio e la successiva comunicazione resa per le vie brevi circa l'affermata perdita del posto.

Ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato acquista efficacia soltanto con la comunicazione al destinatario. Ne consegue che l'amministrazione non può considerare perfezionato un effetto lesivo in via meramente fattuale, interna, orale o desumibile in via implicita da comunicazioni interlocutorie.

La giurisprudenza ha inoltre affermato che il principio di tipicità degli atti amministrativi impone che il potere esercitato sia riconoscibile, qualificabile e coerente con il risultato perseguito, non essendo consentita l'adozione di misure dal contenuto sfavorevole prive di chiara riconduzione a un modello legale o procedimentale (v., *ex multis*, T.a.r. Campania, Sez. V, 11 maggio 2018, n. 3143).

Il provvedimento impugnato, ove esistente ma non ritualmente comunicato, ovvero l'eventuale mera prassi amministrativa di

considerare la ricorrente "decaduta" senza formale esternazione, risulta pertanto illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, non potendo l'amministrazione privare la ricorrente dell'utilità già attribuitale mediante strumenti informali e atipici.

II. <u>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della l.p. di Bolzano n. 17/1993; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità e difetto di motivazione</u>

Con e-mail del 22 luglio 2026 l'Ufficio per il diritto allo studio universitario ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta assegnazione dell'alloggio presso lo Studentato Peter Rigler, indicando l'importo della cauzione, il termine per il versamento e le coordinate bancarie. Con successiva e-mail del 6 agosto 2026, tuttavia, il medesimo Ufficio ha affermato che, "*vista la sua posizione in graduatoria*", non poteva al momento assegnare un posto, aggiungendo che i restanti posti sarebbero stati assegnati a partire dalla fine della settimana successiva e che la graduatoria definitiva sarebbe stata pubblicata alla fine di agosto.

Le due comunicazioni risultano logicamente incompatibili: se l'assegnazione era già intervenuta il 22 luglio 2026, l'Amministrazione non poteva il 6 agosto 2026 trattare la posizione della ricorrente come mera aspettativa di graduatoria, salvo spiegare formalmente, con congrua motivazione, perché e in forza di quale atto la precedente assegnazione dovesse ritenersi superata.

L'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 della l.p. di Bolzano n. 17/1993 richiede che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione siano chiaramente esplicitati. Da ciò ne consegue che il provvedimento amministrativo è illegittimo quando la motivazione non consenta di comprendere la reale sequenza logico-

giuridica dell'azione amministrativa o quando l'amministrazione adotti determinazioni reciprocamente incoerenti rispetto ai medesimi fatti.

La contraddittorietà assume, nel caso di specie, rilievo decisivo, poiché l'amministrazione dapprima attribuisce il posto alloggio, successivamente nega che, alla stessa data, vi sia spazio per la relativa assegnazione e, nel contempo, colloca la definizione della procedura in un momento successivo.

Ciò denota travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto assoluto di coerenza procedimentale.

III. <u>Violazione della lex specialis procedimentale; violazione dei principi di buona fede, collaborazione, pubblicità, trasparenza e tutela dell'affidamento di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per ambiguità delle regole procedurali, illogicità manifesta e sviamento; conseguente errore scusabile della ricorrente e rimessione in termini della stessa</u>

Le linee guida prodotte in atti prevedono che le nuove ammissioni siano comunicate via e-mail "presumibilmente a partire da inizio agosto" e che gli esiti siano resi noti anche tramite graduatorie anonime pubblicate in diversi momenti sul sito dell'Ufficio. Nella medesima documentazione si legge che i posti alloggio vengono assegnati fino a esaurimento di quelli disponibili e che la procedura di comunicazione si sviluppa in una scansione temporale dichiarata.

Oltre a ciò la ricorrente, nel corso del mese di luglio, aveva contattato telefonicamente l'Ufficio per il diritto allo studio universitario e aveva ricevuto l'indicazione di attendere i tempi riportati nelle linee guida; inoltre, la pagina della procedura 2026/2027 rinviava proprio al file "guidelines" utilizzato come base informativa operativa.

Nonostante ciò, la comunicazione decisiva di assegnazione è stata inviata il 22 luglio 2026, dunque anteriormente alla finestra temporale

che la stessa documentazione amministrativa indicava come momento presumibile delle nuove ammissioni.

L'art. 1 l. n. 241/1990 stabilisce che l'attività amministrativa è retta dai criteri di pubblicità e trasparenza e che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione, buona fede e affidamento (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19). La violazione di tali principi si configura anche quando l'amministrazione, mediante atti o comportamenti concludenti, rappresenti un assetto procedimentale idoneo a orientare legittimamente la condotta del privato e successivamente ne disconosca gli effetti.

Nella fattispecie in esame, l'amministrazione ha creato un quadro informativo ambiguo, invitando a confidare in comunicazioni attese "a partire da inizio agosto", salvo poi anticipare la comunicazione decisiva al 22 luglio e farne discendere l'effetto più gravoso.

In tal senso, giova evidenziare che la giurisprudenza riferita all'art. 37 c.p.a. ma che si ritiene possa analogamente essere applicata al caso in esame ha avuto modo di precisare che l'errore scusabile può essere ravvisato anche quando il comportamento o le indicazioni della stessa amministrazione abbiano contribuito al disorientamento del destinatario (v. T.a.r. Campania, Salerno, Sez. I, 20 aprile 2015, n. 883).

È vero che una parte della giurisprudenza valorizza il principio di autoresponsabilità nella gestione della propria casella e-mail, anche rispetto ai messaggi finiti nello spam (v. Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7118). Tuttavia, nel caso in esame, il mancato tempestivo pagamento non deriva soltanto dal collocamento della e-mail nella cartella indesiderata, ma dalla combinazione di molteplici fattori tutti convergenti, e segnatamente:

- il rinvio, sul sito istituzionale, a linee guida che collocavano le nuove ammissioni a partire da inizio agosto;

- indicazioni telefoniche coerenti con tale scansione;
- successiva e-mail del 6 agosto che attestava il carattere non ancora definito della procedura.

Ne consegue che l'errore della ricorrente deve qualificarsi come scusabile e la rimessione in termini si impone quale unico esito conforme ai principi di buona fede, proporzionalità e affidamento.

IV. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, collaborazione e buona fede ex artt. 1 l. n. 241/1990 e 97 Cost.; eccesso di potere per sproporzione manifesta, irragionevolezza, ingiustizia grave e difetto di comparazione degli interessi

La ricorrente, non appena acquisita effettiva conoscenza della comunicazione di assegnazione, ha provveduto al versamento integrale della cauzione di euro 720,00, con data esecuzione 7 agosto 2026 e valuta 6 agosto 2026. Tale pagamento è stato effettuato immediatamente, non appena appresa l'esistenza della comunicazione del 22 luglio. Inoltre, come già detto, la stessa amministrazione ha dichiarato, con e-mail del 6 agosto 2026, che i restanti posti sarebbero stati assegnati successivamente e che la graduatoria definitiva sarebbe stata pubblicata alla fine di agosto. Ciò conferma che la procedura non risultava ancora definitivamente consolidata.

Ne consegue che la perdita integrale del beneficio per un ritardo di pochi giorni, immediatamente colmato prima della definizione finale della procedura, appare manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse organizzativo sotteso al termine di versamento.

L'art. 1 l. n. 241/1990 impone che l'azione amministrativa sia retta da criteri di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi di collaborazione e buona fede. Il canone di proporzionalità vieta all'amministrazione di applicare la misura più gravosa senza verificare se l'interesse pubblico sia soddisfacibile con strumenti meno

afflittivi, specie quando il privato abbia già spontaneamente adempiuto, sia pure tardivamente.

La giurisprudenza valorizza il principio di proporzionalità e ragionevolezza quando la sanzione amministrativa o la conseguenza espulsiva si riveli eccessiva rispetto al fatto concreto o al pregiudizio effettivamente arrecato all'interesse pubblico v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1920).

Nel caso di specie, l'Amministrazione non risulta avere operato alcuna comparazione tra l'interesse organizzativo alla tempestiva copertura del posto, l'interesse della ricorrente alla conservazione dell'alloggio già assegnato, anche in ragione del fatto che le linee guida confermano che i posti alloggio costituiscono misura di sostegno allo studio universitario, l'avvenuto pagamento della cauzione, la perdurante apertura della procedura e l'assenza, allo stato, di un consolidato affidamento di terzi incompatibile con il riesame.

L'atto impugnato risulta quindi viziato da irragionevolezza manifesta e sproporzione.

V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 14 l.p. di Bolzano n. 17/1993; violazione del principio del contraddittorio procedimentale e del giusto procedimento; eccesso di potere per omessa partecipazione e carenza di istruttoria

Dopo la comunicazione del 22 luglio 2026, la posizione della ricorrente non era più quella di mera aspirante in graduatoria, bensì quella di destinataria di un provvedimento favorevole di assegnazione, sia pure subordinato al versamento della cauzione. L'eventuale decisione di cancellarla, dichiararla decaduta o comunque rimuovere l'effetto favorevole imponeva, pertanto, l'attivazione di un subprocedimento individuale, con comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990 e dell'art. 14 l.p. di Bolzano n. 17/1993.

La norma citata stabilisce che l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, salvo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. Nel caso di specie, nessuna ragione di urgenza risulta esternata.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'amministrazione intenda adottare un atto di secondo grado o comunque un atto individuale peggiorativo incidente su una precedente posizione favorevole, la comunicazione di avvio del procedimento costituisce presidio essenziale delle garanzie partecipative. In particolare, si è affermato che ogni volta che la p.a. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento (v., ex multis, T.a.r. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 settembre 2020, n. 655).

Nel caso di specie, il contraddittorio avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare circostanze decisive, e segnatamente: il rinvio alle linee guida recanti comunicazioni "a partire da inizio agosto"; le informazioni telefoniche ricevute; la mancata effettiva conoscenza della mail del 22 luglio perché classificata nella cartella spam; il versamento immediato della cauzione in data 6 agosto 2026; la circostanza, riconosciuta dalla stessa Amministrazione, che ulteriori assegnazioni dovessero ancora intervenire e che la graduatoria definitiva sarebbe stata pubblicata soltanto a fine agosto.

L'omessa partecipazione procedimentale ha dunque inciso in modo sostanziale sul contenuto dell'atto ed esclude, in ogni caso, la possibilità di svalutare il vizio come mera irregolarità formale, non essendo affatto dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

§

Sulla domanda cautelare collegiale

Con riguardo al *fumus boni iuris* sia consentito fare richiamo a quanto sopra esposto.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, come anticipato nei motivi di ricorso, l'amministrazione ha dichiarato che i restanti posti verranno assegnati a partire dalla settimana successiva al 6 agosto 2026 e, pertanto, l'assegnazione del posto a terzi renderebbe la tutela successiva fortemente compromessa, se non inutile. Oltre a ciò, si consideri che il corso magistrale inizierà nei primi giorni del prossimo settembre (v. doc. n. 1), per cui la mancata immediata assegnazione dell'alloggio determinerà, con tutta probabilità, l'impossibilità per la ricorrente di partecipare alle lezioni.

Alla luce di quanto esposto, si chiede, pertanto, a Codesto Tribunale di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, anche implicito o comunque manifestato per le vie brevi, di decadenza/cancellazione/inefficacia dell'assegnazione e di ordinare alla Provincia di Bolzano l'assegnazione con riserva dell'alloggio presso lo Studentato Peter Rigler ovvero, in subordine, di ordinare alla stessa di non assegnare a terzi il posto già comunicato alla ricorrente, ovvero, in ulteriore subordine, di accantonare un posto equivalente o, comunque, di assumere le misure cautelari ritenute opportune.

§

Sull'assunzione di misura cautelare provvisoria ex art. 56 c.p.a.

Considerato che la prima udienza camerale utile è fissata al 15 settembre p.v., si ritiene vi siano i presupposti di gravità e urgenza in forza dei quali si chiede che Codesto Il.mo Presidente voglia disporre le opportune misure cautelari provvisorie, come individuate al paragrafo precedente, prima della trattazione dell'istanza di sospensiva da parte del Collegio.

§ § §

Per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Camilla De Nardis, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Presidente

voglia

disporre, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, la sospensione in via provvisoria gli effetti del provvedimento impugnato, anche implicito o comunque manifestato per le vie brevi, di decadenza/cancellazione/inefficacia dell'assegnazione e ordinare alla Provincia di Bolzano l'assegnazione con riserva dell'alloggio presso lo Studentato Peter Rigler ovvero, in subordine, ordinare alla stessa di non assegnare a terzi il posto già comunicato alla ricorrente, ovvero, in ulteriore subordine, di accantonare un posto equivalente o, comunque, assumere le misure cautelari ritenute opportune;

e che l'Ill.mo Tribunale amministrativo adito

voglia

in via preliminare: confermare le misure cautelari assunte dal Presidente o disporre le misure cautelari ritenute opportune;

nel merito: **annullare** il provvedimento impugnato per le ragioni e nei termini dedotti in ricorso, ordinando all'amministrazione di provvedere in conformità alla pronuncia giurisdizionale; con vittoria di spese ed onorari di causa;

in via istruttoria: **ordinare** alla Provincia di Bolzano il deposito in giudizio di tutta la documentazione inerente al presente ricorso e, in particolare, ove esistente, del provvedimento formale di decadenza/cancellazione/inefficacia dell'assegnazione, della graduatoria provvisoria e definitiva relativa agli alloggi universitari 2026/2027, degli atti di assegnazione del posto oggetto di causa, degli eventuali atti di scorrimento o riassegnazione, della documentazione interna concernente date e modalità di invio delle comunicazioni agli

assegnatari e degli atti assunti a seguito dell'istanza di riesame del 7 agosto 2026. Con riserva di motivi aggiunti all'esito della visione dei documenti.

Si versa l'importo di euro 650,00 a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia.

Si allegano:

1. e-mail dell'Università di Bolzano del 27 maggio 2026;
2. e-mail del 24 giugno 2026;
3. guidelines;
4. estratto dal sito mycivis;
5. screenshot delle telefonate;
6. e-mail del 6 agosto 2026;
7. comunicazione del 22 luglio 2026;
8. copia del bonifico di versamento della cauzione;
9. istanza in autotutela del 7 agosto 2026.

-istanza di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

Riva del Garda, 12 agosto 2026

avv. Andrea Dalponte

AVVOCATO
ANDREA
DALPONTE
12.08.2026
09:47:30
GMT+02:00